

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Torino, 30 maggio 2012

***LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE
DAL PUNTO DI VISTA FISCALE:
ASPETTI PRINCIPALI E NOVITÀ
LEGISLATIVE***



Giovanni Costantino

Dottore commercialista – Revisore contabile
giovannicostantino@yahoo.it

***INTRODUZIONE: L'INQUADRAMENTO
CIVILISTICO E FISCALE DEL LIBERO
PROFESSIONISTA***

***MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA LIBERA
PROFESSIONE***

DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

***INTRODUZIONE: L'INQUADRAMENTO
CIVILISTICO E FISCALE DEL LIBERO
PROFESSIONISTA***

*Il concetto di lavoro autonomo e di quello
occasionale*

IL CONCETTO DI LAVORO AUTONOMO

- CIVILISTICAMENTE:

Artt. 2229 e ss. del Codice Civile:

«La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi».

- FISCALMENTE:

Art. 53 Tuir:

«Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, 3 dell'articolo 5».

IL CONCETTO DI LAVORO OCCASIONALE

L'art. 67 lett. 1) Tuir prevede per le attività svolte dal lavoratore autonomo in forma occasionale l'inquadramento dei relativi compensi percepiti quali redditi diversi con previsione di una deduzione analitica delle spese senza contestuale obbligo di tenuta della contabilità, iscrizione a casse previdenziali e apertura di partita Iva da parte del lavoratore occasionale)

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni

- 1) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- Legge Biagi (L. 30/2003)
- occasionale *tout court*: ovvero per contratti di lavoratore autonomo, di tipo episodico e senza coordinamento da parte del committente né inserimento nella sua organizzazione aziendale, con durata non superiore a 30 giorni per anno sociale e fino a 5.000,00 euro per lo stesso committente, che non sono soggette fino al predetto limite di cinquemila euro alla contribuzione Inps ma alla sola ritenuta d'acconto del 20% (art. 67 Tuir), che andranno fiscalmente denunciati quali redditi diversi nel quadro RL del modello Unico;
- occasionale: ovvero per contratti di lavoratore autonomo, di tipo episodico e senza coordinamento da parte del committente né inserimento nella sua organizzazione aziendale, con durata superiore a 30 giorni per anno sociale e oltre a 5.000,00 euro, che sono soggette alla contribuzione Inps ed oltre alla ritenuta d'acconto del 20% (art. 71 c. 2 Tuir) sulla differenza tra reddito percepito e spese ad esso relative, anche al conguaglio imposte a saldo in sede di dichiarazione dei redditi. Tali contratti andranno fiscalmente denunciati quali redditi diversi nel quadro RL del modello Unico;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Adempimenti per l'inizio attività

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

La fatturazione delle operazioni imponibili

Modalità e limiti alla deducibilità delle spese

ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il lavoratore autonomo deve presentare all'Ufficio Iva territoriale competente una “dichiarazione di inizio attività” (modello ministeriale AA 9/10 per i lavoratori autonomi)

In seguito a tale comunicazione l'ufficio provvede ad assegnare al lavoratore la Partita Iva, codice progressivo di 11 numeri identificativo del contribuente lavoratore autonomo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Due principi cardine:

- cassa**
- Inerenza**

Principio di CASSA

Art. 54 c.1 TUIR Computo dei compensi effettivamente incassati e delle spese sostenute nell'esercizio.

Principio di INERENZA

Le spese sostenute devono essere correlate all'attività professionale nel suo complesso

Per dimostrare tale correlazione è opportuno documentare le proprie spese

LA FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sono soggette al regime dell'IVA e quindi all'obbligo della fatturazione le seguenti operazioni:

- **prestazioni professionali**
- **cessioni di beni (strumentali o prodotti dal lavoratore autonomo)**

L'**obbligo** della fatturazione **prescinde** sia le **caratteristiche** del cliente (privato, imprenditore, enti pubblici) sia il **luogo** in cui la prestazione viene effettuata.

Quando si emette la fattura:

Prestazioni di servizi

All'atto del pagamento del corrispettivo

Cessioni di beni mobili

All'atto della consegna

Cessioni di beni immobili

All'atto della stipula del rogito

Prestazioni a favore di Enti pubblici

All'effettuazione dell'operazione

La prestazione viene resa ad un soggetto sostituto d'imposta

Onorari per la prestazione resa euro 5.000,00

Valori bollati acquistati in nome e per conto del cliente euro 120,00

Spese di viaggio sostenute euro 300,00

A) Professionista con cassa di previdenza obbligatoria (es. Ingegnere)

Ing.Rossi Mario

Via Roma n.10 - 10100 Torino

C.F. RSSMRI28D54L219X

iva 7045367890

Spett.le

Bianco spa- Via Roma 33

10100 Torino

P.I. e C.F. 07465367010

fattura n.1 del 21.07.2012

descrizione prestazione resa euro 5.000,00

rimborso spese di viaggio euro 300,00

Contributo cassa previdenza (4% di 5.300,00) euro 212,00

imponibile IVA euro 5.512,00

IVA 21% euro 1.157,52

Rimborso esclusi art.15 c.1 DPR 633/72 euro 120,00

Totale fattura euro 6.789,52

R.A. (20% su 5.300,00) euro 1.060,00

Netto dovuto euro 5.729.52

B) Professionista senza cassa di previdenza obbligatoria
(es ingegnere lavoratore dipendente)

Ing .Rossi Mario

Via Roma n.10 - 10100 Torino

C.F. RSSMRI28D54L219X

p. iva 7045367890

Spett.le

Bianco spa

Via Roma 33 10100 Torino

P.I. e C.F. 07465367010

fattura n.1 del 21.07.2012

descrizione prestazione resa	euro 5.000,00
rimborso spese di viaggio	euro 300,00
Contributo cassa previdenza (4% di 5.300,00)	euro 212,00
imponibile IVA	euro 5.512,00
IVA 21%	euro 1.157,52
Rimborso esclusi art.15 c.1 DPR 633/72	euro 120,00
Totale fattura	euro 6.789,52
R.A. (20% su 5.512,00)	euro 1.102,40
Netto dovuto	euro 5.687,12

LIMITI ALLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE

Art. 164 TUIR

dal 3 ottobre 2006 (DL. N. 223/2206) i lavoratori autonomi deducono al 25% i costi relativi al proprio automezzo, ammortamento compreso il limite di deducibilità della spesa ammonta a euro 18.075,99 per autovetture ed autocaravan; euro 4.131,66 per motocicli; euro 2.065,83 per ciclomotori.

Altri costi auto: sono tutti deducibili al 25% (bollo, lubrificante, carburante, assicurazione, parcheggio, pedaggi autostrada);

Art. 54 TUIR

Deducibilità all'80 delle spese telefoniche

Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: deducibilità al 75% del loro importo totale nel limite del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nell'esercizio;

Spese di rappresentanza: sono deducibili al 75%, purché inerenti l'attività professionale, fino al 1% dell'ammontare dei compensi percepiti nell'esercizio.

Compensi ai familiari del lavoratore autonomo: non sono deducibili se il loro lavoro è svolto all'interno dell'organizzazione del lavoratore autonomo.

Spese per formazione professionale: i costi per la partecipazione a convegni e simili, ancorché comprensivi di vitto e alloggio, sono deducibili al 50%.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

La scelta del regime contabile

Il quadro “RE” di Unico 2012

Professionisti e Irap

LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Contabilità semplificata

Contabilità ordinaria

Regime delle nuove iniziative produttive

Regime dei contribuenti minimi

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

regime "naturale", per tutti i professionisti non minimi

Obblighi contabili

o **Registri IVA** delle fatture di acquisto e delle fatture emesse

Su di essi vanno registrati gli estremi e i dati contenuti nei documenti

Iva emessi o ricevuti (fatture, note di accredito, note di addebito) entro i termini previsti dal D.P.R. 633/72

o **Registri degli incassi e pagamenti**

Vengono annotati, entro **60 giorni** dall'incasso o dal pagamento, le somme percepite sotto qualsiasi forma o denominazione nell'esercizio dell'attività professionale e le spese inerenti.

o **le scritture per il personale dipendente** nelle quali si indicano i compensi e le altre somme erogate ai lavoratori dipendenti nonché i contributi obbligatori (libro paga e libro matricola)

o non è obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili; le stesse annotazioni possono essere riportate sui registri IVA.

In alternativa ai registri individuali IVA e INCASSI E PAGAMENTI possono essere adottati i soli:

o Registri unici

La Circolare Ministeriale n.45/E del 19.02.1997 stabilisce le modalità di compilazione dei registri unici.

Le somme percepite e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale vengono annotate in apposite sezione dei registri Iva.

Tali annotazioni devono essere riportate entro il termine ordinario di 60 giorni dall'avvenuto incasso o pagamento.

Se l'effettivo incasso o pagamento non ha luogo nell'anno in cui è stata registrata la fattura emessa o il documento di spesa il contribuente è tenuto ad effettuare, con riferimento alle distinte operazioni, specifiche annotazioni dalle quali devono risultare gli importi complessivi dei mancati incassi o pagamenti.

Gli stessi dovranno poi essere annotati nel periodo d'imposta in cui saranno effettivamente incassati o pagati.

CONTABILITA' ORDINARIA

La tenuta della contabilità ordinaria è possibile solo su **opzione che può essere esercitata** mediante il comportamento concludente poi formalizzato con la comunicazione nella prima Dichiarazione Iva o, in caso di esonero, con la compilazione del solo quadro “VO” da allegare al modello UNICO. L'opzione vincola per un solo anno.

Obblighi contabili

Registri IVA delle fatture di acquisto e delle fatture emesse

b) Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie

Vengono annotate cronologicamente entro 60 giorni dall'incasso o pagamento:

- operazioni che producono componenti positivi o negativi di reddito
- movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio della professione (entrate e uscite di cassa e banca)
- importi aventi finalità estranee all'attività esercitata
- estremi dei conti correnti bancari
- ammortamenti e accantonamenti al TFR

c) Registro dei beni ammortizzabili in cui vengono rilevati gli acquisti ed i movimenti relativi ai beni ammortizzabili. L'art.3 del D.P.R. n. 435/2001 ha disposto che tali registri possono anche non essere tenuti qualora il professionista indichi i relativi dati nel registro cronologico rispettando i termini stabiliti dalle disposizioni ai fini IRE e IVA e fornisca all'Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta, tutti i dati che dovevano essere annotati nel registro in esame.

d) Registri obbligatori previsti dalla legislazione sul lavoro.

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

ART.13 L. 388/2000

Le **Persone fisiche** che intraprendono un'attività d'impresa o **professionale**, possono avvalersi, per il **periodo d'imposta** in cui l'**attività è iniziata** e per i **2 successivi**, di un regime agevolato che prevede il pagamento di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali locali, pari al **10%** del reddito determinato in modo analitico (compensi meno spese) in base alle disposizioni del regime semplificato.

Requisiti:

- il professionista **non deve aver svolto** negli ultimi **tre** anni attività d'impresa o artistica o professionale. La semplice apertura di una partita Iva non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime agevolato (Circ. min. 3/01/2001 n.1)
 - la nuova attività non deve costituire **una mera prosecuzione** di un'altra attività svolta in precedenza anche sin forma di lavoro dipendente o autonomo, compresa quella a progetto.(ESCLUSO PRATICA)
 - l'importo dei compensi non deve essere superiore **a 30.987,41 euro**.
 - devono essere stati regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
- In presenza di tali condizioni è possibile usufruire del suddetto regime agevolato purché sia fatta **opzione** su apposito modello in sede di presentazione della **dichiarazione di inizio attività**.

Obblighi contabili

- Fatturazione e certificazione dei compensi
- Conservazione, secondo le disposizioni ordinarie, dei documenti ricevuti ed emessi,
- Presentazione delle dichiarazioni IVA, IRE e IRAP
- Versamento dell'imposta sostitutiva IRE e delle varie addizionali del 10%
- Versamento dell'eventuale IVA a debito, scaturente dalla dichiarazione annuale, entro i termini per il versamento dell'IVA annuale,
- Versamento del saldo e acconto dell'IRAP nei termini ordinari.

Esoneri:

- Registrazione e tenute delle scritture contabili
- Liquidazioni e versamenti periodici IVA
- Versamenti delle addizionali IRE locali

Non si è soggetti a ritenuta d'acconto: I contribuenti appartenenti al regime in esame devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme si riferiscono sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

ART.1 commi da 96 a 117 L. 247/2007

Regime entrato in vigore con la L.244 del 24.11.2007 art.1 commi da 96 a 177(Finanziaria 2008).

Sostituisce altri regimi minori: regime della “Franchigia” (art.32 bis DPR 633/72), delle “Attività marginali” (art.14 L.388/2000) e il regime “supersemplificato” (art.3 commi da 165 a 170 L.662/96).

Soggetti destinatari

E' il regime *naturale* per le persone fisiche che in caso di inizio di attività, prevedono di conseguire **compensi in misura non superiore ad euro 30.000,00** ragguagliati all'anno.

in caso di attività in essere:

- hanno conseguito nell'anno solare precedente compensi in misura non superiore ad euro 30.000,00, - nell'anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con la Repubblica di San Marino con lo Stato del Vaticano e operazioni non soggette ad iva in virtù di trattati o accordi internazionali.
- nell'anno solare precedente non hanno corrisposto compensi per lavoro dipendente, o per collaboratori anche a progetto ad eccezione dei compensi per prestazioni occasionali,
- nell'anno solare precedente non hanno erogato somme a titolo di utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,
- nei tre anni precedenti non hanno acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore ad euro 15.000,00.

Esonero da obblighi tributari

Registrazione delle fatture emesse (art.23 D.P.R. 633/72)

Registrazione dei corrispettivi (art.24 D.P.R. 633/72)

Registrazione degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/73)

Dichiarazione e comunicazione annuale (art.8 e 8 bis del D.P.R. 322/98)

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art.39 D.P.R. 633/72) fatta

eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali

Adempimenti obbligatori

Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali

Certificazione dei corrispettivi

Integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni in cui è prevista l'inversione contabile

Versamento dell'imposta di cui al punto precedente entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

Presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat

Requisiti aggiuntivi fissati dal d.l. 98/2011

Intraprendere una nuova attività d'impresa, arte o professione, o averla intrapresa successivamente al 31.12.2007

Non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare

L'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il praticantato obbligatorio)

Qualora venga proseguita un'attività svolta da altri soggetti, l'ammontare dei ricavi realizzati, nel periodo d'imposta precedente, da tali soggetti deve essere \leq € 30.000.

Determinazione dell'imposta e ritenuta d'acconto

I contribuenti minimi pagano un'imposta sostitutiva pari al 5% del reddito professionale da cui si scomputano le ritenute d'acconto eventualmente subite nel corso dell'anno.

Con l'entrata in vigore della legge Finanziaria 2008 l'art.8 commi 2 e 3 del T.u.i.r. stabilisce che le perdite di lavoro autonomo possano essere utilizzate per compensare gli altri redditi, di qualsiasi natura (anche non di lavoro autonomo) prodotti dal medesimo soggetto nello stesso esercizio; l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi

REDDITI
QUADRO CM
 Reddito dei soggetti con regime dei minimi
 (Legge finanziaria 2008)

Determinazione del reddito	CM1 Codice attività				
	CM2 Totale componenti positivi	Recupero Trascritti per			
		(di cui)	1	2	
	CM3 Rimanenza finali				
	CM4 Differenza (CM2, col. 2 - CM3)				
	CM5 Totale componenti negativi				
	CM6 Reddito lordo o perdita (CM4 - CM5)				
	CM7 Contributi previdenziali e assistenziali		1	2	
	CM8 Reddito netto				
	CM9 Perdite progressse		(di cui: perdite da quadro RS)	1	2
CM10 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					
Determinazione dell'imposta	CM11 Imposta sostitutiva 20%				
	CM12 Crediti di imposta	Eccepzioni prima casa	1		
		Radditi prodotti all'estero	2		
	CM13 Ritenuta d'acconto	Fondi comuni	3		
		Senza Abbuco altri immobili	4		
	CM14 Differenza (CM11 - CM12, col. 8 - CM13, col. 2)	Senza Abbuco abitazione principale	5		
		Restegno anticipazioni fondi pensione	6		
	CM15 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	Altri crediti d'imposta	7		
		(di cui: escluse da concorso)	1	2	
	CM16 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
CM17 Acconti (di cui sospesi)	1	2	3		
CM18 Imposta a debito					
CM19 Imposta a credito					
CM20 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3					
Perdite non compensate	CM21 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo CM7 (riportare tale importo nel quadro RP)				
	CM22	1	2	3	
	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO				
CM23	(di cui: relative al presente anno)	1	2		

Il quadro “RE” di Unico 2012

Il Quadro "RE" è il quadro della dichiarazione dei redditi utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro RE presenta una sola sezione in cui vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art 53 del Tuir, rientranti nel regime analitico e/o nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 della Legge n.388 del 31.12.2000.

I redditi dei soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi vengono dichiarata attraverso la compilazione del quadro “**CM**” di Unico persone fisiche.

I redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art.53 del Tuir, che sino al periodo di imposta 2004 venivano indicati nella sezione II del quadro RE, vengono ora indicati nel quadro RL.



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

PERIODO D'IMPOSTA 2011

RE1	Codice attività ¹	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusioni compatibili IN ⁴
Determinazione del reddito	RE2	Compenso derivanti dall'attività professionale o artistica		Compenso convenzionali ONG ¹ <input type="text" value="00"/> ² <input type="text" value="00"/>
	RE3	Altri proventi lordi		<input type="text" value="00"/>
	RE4	Plusvalenze patrimoniali		<input type="text" value="00"/>
Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RE5	Compenso non annotati nella scrittura contabile	parametri o studi di settore ¹ <input type="text" value="00"/> ² <input type="text" value="00"/> ³ <input type="text" value="00"/>	Majorazione ³ <input type="text" value="00"/>
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		<input type="text" value="00"/>
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		<input type="text" value="00"/>
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		<input type="text" value="00"/>
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		<input type="text" value="00"/>
	RE10	Spese relative agli immobili		<input type="text" value="00"/>
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		<input type="text" value="00"/>
	RE12	Compenso corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		<input type="text" value="00"/>
	RE13	Interessi passivi		<input type="text" value="00"/>
	RE14	Consumi		<input type="text" value="00"/>
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		<input type="text" value="00"/>
		(Spese addebitate ai committenti ¹ <input type="text" value="00"/> Altre spese ² <input type="text" value="00"/> Ammontare deducibile ³ <input type="text" value="00"/>		
	RE16	Spese di rappresentanza		<input type="text" value="00"/>
		(Inutilizzati allarghiere e somministrazione di alimenti e bevande ¹ <input type="text" value="00"/> Altre spese ² <input type="text" value="00"/> Ammontare deducibile ³ <input type="text" value="00"/>		
	RE17	Spese di partecipazione a congressi, convegni, corsi o simili o a corsi di aggiornamento professionale		<input type="text" value="00"/>
		(Inutilizzati allarghiere e somministrazione di alimenti e bevande ¹ <input type="text" value="00"/> Altre spese ² <input type="text" value="00"/> Ammontare deducibile ³ <input type="text" value="00"/>		
	RE18	Minusvalenze patrimoniali		<input type="text" value="00"/>
	RE19	Altre spese documentate (di cui RAP deducibile ¹ <input type="text" value="00"/> ² <input type="text" value="00"/>		<input type="text" value="00"/>
	RE20	Totale spese (somma dei importi da righe RE7 a RE19)		<input type="text" value="00"/>
	RE21	Differenza (RE5 - RE20) (di cui reddito attività davanti e ricercatori scientifici ¹ <input type="text" value="00"/> ² <input type="text" value="00"/>		<input type="text" value="00"/>
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 ¹ <input type="text" value="00"/> ² <input type="text" value="00"/> ³ <input type="text" value="00"/>		<input type="text" value="00"/>
	RE23	Reddito (o perdita) dalle attività professionali e artistiche		<input type="text" value="00"/>
	RE24	Partito di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		<input type="text" value="00"/>
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN		<input type="text" value="00"/>
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)		<input type="text" value="00"/>

Le possibili scelte dal 2012 per le persone fisiche

	Minimi (articolo 27, DI 98/2011)	Residuale (articolo 27, comma 3, DI 98/2011)	Nuove iniziative (articolo 13, legge 388/200)	Minori (articolo 18, Dpr 600/73)	Ordinario
Limiti dimensionali	Ricavi/Compensi anno precedente non superiori a 30.000 euro	Ricavi/Compensi anno precedente non superiori a 30.000 euro	Ricavi/Compensi annual non superiori a 30.987,41 euro per prestazioni di servizi o 61.974,83 euro per le altre attività	Ricavi anno precedente non superiori a 400.000,00 euro per le prestazioni di servizi o a 700.000,00 euro per le altre attività	Ricavi anno precedente superiori a 400.000,00 euro per le prestazioni di servizi o a 700.000,00 euro per le altre attività
Contabilità	Le fatture vanno numerate e conservate	Le fatture vanno numerate e conservate	Le fatture vanno numerate e conservate	Registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi (libro cespiti facoltativo); le fatture vanno numerate e conservate	Libro giornale, conti di mastro e libro degli inventari (libro cespiti facoltativo); registri Iva e corrispettivi (facoltativi dal 2002); le fatture vanno numerate e conservate
Durata	Per i primi 5 anni di attività (per i giovani che iniziano l'attività prima dei 31 anni, i 5 anni si estendono comunque fino al trentacinquesimo anno di età)	Nessun limite temporale	Per i primi 3 anni di attività	Nessun limite temporale	Nessun limite temporale
Imposta sul reddito	Imposta sostitutiva del 5%	Irpef e addizionali comunale e regionale	Imposta sostitutiva del 10%	Irpef e addizionali comunale e regionale	Irpef e addizionali comunale e regionale
Irap	No	No	Si, a meno che non si sia senza un'autonoma organizzazione	Si, a meno che non si sia senza un'autonoma organizzazione	Si, a meno che non si sia senza un'autonoma organizzazione
Iva (obbligo di rivalsa e diritto di detrazione)	No	Si, con eventuale pagamento annuale	Si, con eventuale pagamento annuale	Si, obbligatoriamente mensile se il volume d'affari è superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o a 516.456,90 per le altre attività	Si, obbligatoriamente mensile se il volume d'affari è superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o a 516.456,90 euro per le altre attività
Studi di settore o parametri	No	Si	Si	Si	Si
Elenco clienti e fornitori	No	Si	Si	Si	Si
Ritenuta d'acconto per professionisti, agenti o committenti-condomini	Si	Si	No	Si	Si

PROFESSIONISTI ED IRAP

L'I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) viene introdotta a partire dal 1° gennaio 1998 con il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, modificato dal D.Lgs. 10.6.1999, per sostituire una serie di tributi e contributi che per i lavoratori autonomi si riassumono in:

Iciap – tassa sulla salute (C.S.S.N.) – contributi malattia per i propri dipendenti – tassa sulla partita Iva.

L'I.R.A.P. è dovuta nella misura del 3,9% per ogni periodo d'imposta al quale corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; il periodo d'imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

Sono soggetti passivi le imprese commerciali, le banche ed altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e **gli esercenti arti e professioni.**

L'I.R.A.P., originariamente non era deducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ora lo è nella misura forfetaria del 10% (a patto che vi siano costi per lavoro dipendente o oneri finanziari), è un'imposta che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio delle singole regioni.

Base imponibile: è costituita dal valore della produzione netta che deriva dall'attività esercitata nel territorio della regione; se l'attività è svolta nel territorio di più regioni, la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente in base all'ammontare delle retribuzioni corrisposte (co.co.co. incluse) al personale addetto con continuità in strutture stabili operanti per un periodo di almeno tre mesi nel territorio di ciascuna regione.

Valore produzione netta = compensi percepiti - costi inerenti all'attività

E' bene ricordare che, per quanto la legge istitutiva dell'I.R.A.P. faccia per i professionisti esplicito riferimento al **principio di cassa**, il TUIR prevede tuttavia delle tipologie di costo che derogano a tale criterio, tale deroga vale anche ai fini I.R.A.P.:

La compilazione del modello dichiarativo I.R.A.P.

Per la presentazione della dichiarazione I.R.A.P. valgono le stesse regole previste per il Modello Unico.

Dal periodo d'imposta 2008 il modello I.R.A.P. non è più inserito nel così detto Modello Unico, ma deve essere compilato ed inviato separatamente.

La base imponibile su cui calcolare il saldo per il 2009 e l'acconto per il 2010 viene determinata nel quadro IQ del Modello I.R.A.P. per i professionisti che lavorano singolarmente e nel quadro IP del Modello .I.R.A.P. per le associazioni professionali.

Per i soggetti esercenti arti o professioni tenuti alla compilazione della sezione V Quadro IQ, la base imponibile si determina dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta ed i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compresi gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Al fine della determinazione della base imponibile assumono rilievo:

- **Rigo IQ50:** va indicata la somma degli importi inerenti ai compensi derivanti da attività professionale, compresi i compensi dichiarati per l'adeguamento agli studi di settore;
- **Rigo IQ51:** va indicata la somma dei costi inerenti all'attività esercitata ammessi in deduzione;
- **Rigo IQ52:** vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11 del D.lgs 446 (che sono dettagliate nei righi del quadro IS del Modello I.R.A.P.);
- **Rigo IQ53:** va indicato il valore della produzione che è pari alla differenza tra il rigo IQ50 e la somma dei righi IQ51 e IQ52.
- **Rigo IQ60:** totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da **IQ54 a IQ59**.
- **Rigo IQ61** va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (Gruppo economico di interesse europeo).
- **Rigo IQ62** va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo **IQ60**, colonna 3, e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione

attribuita dal GEIE di cui al rigo **IQ61**, la ripartizione proporzionale si effettua solamente se i valori indicati nei rigi **IQ60** e **IQ61** sono entrambi positivi.

La deduzione spetta a condizione che l'importo del rigo **IQ60**, colonna 1, aumentato o diminuito di quello del rigo **IQ61**, non superi il limite di €. 180.999,91, e la deduzione è applicata nelle misure seguenti:

Base imponibile	Deduzione
fino a €. 180.759,91	€. 7.350,00
oltre €. 180.759,91 e fino a €. 180.839,91	€. 5.500,00
oltre €. 180.839,91 e fino a €. 180.919,91 .	€. 3.700,00
oltre €. 180.919,91 e fino a €. 180.984,91	€. 1.800,00

Ai sensi del comma 4-bis, lettera d-bis), per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) (società di persone, ditte individuali, professionisti e associazioni professionali), l'importo delle deduzioni indicate nella tabella che precede è rispettivamente di €. 9.500, €. 7.125, €. 4.750, ed €. 2.375.

Cenni sull'applicabilità o meno dell'I.R.A.P. ai professionisti privi di organizzazione

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001 la Corte di cassazione ha consolidato il proprio orientamento nell'inapplicabilità del tributo ai professionisti privi di organizzazione. La normale conseguenza dell'orientamento della Suprema Corte ha indotto l'Agenzia delle Entrate ad emanare la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 che prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale ha chiaramente invitato gli uffici periferici a provvedere al rimborso se richiesto e ad abbandonare l'eventuale contenzioso.



Giovanni Costantino

Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Caporal Cattaneo, 42

10083 FAVRIA (TO)

Tel. & fax 0124/34140

Cell. 3391416976

e-mail: giovannicostantino@yahoo.it

giovannicostantino@odcec.torino.legalmail.it